

AXA Assicurazioni S.p.A.

Nuova Protezione Auto

Allegato al preventivo di polizza come da disposizioni ISVAP
(Circ. 453/D del 27/09/2001 e Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008)

ESCLUSIONI E RIVALSA

Art. 2.2 – Cosa non è assicurato – le rivalse (Condizioni Generali R.C.A. presenti nel Fascicolo Informativo)

Come previsto dall'Art. 144 del C.D.A., AXA Assicurazioni S.p.A. esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20.000,00.

a) Rivalsa totale nei casi di:

- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito "ripetere" o "sospeso".

b) Rivalsa fino a € 20.000,00 nei casi di:

- conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se non vengono osservate le disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
- veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.

Per i casi di rivalsa limitata a € 20.000,00 previsti all'art. 2.2b "Cosa non è assicurato" delle C.G.A., qualora sia operante la garanzia R.C.A. PLUS, AXA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di rivalsa fino a € 1.500,00 per sinistro.

Guida Esperta

Su richiesta del contraente, il contratto può essere stipulato con formula tariffaria che, a fronte di una riduzione del premio R.C.A., prevede limitazioni di copertura:

Guida Esperta (Condizioni speciali C.G.A. Art 2.5e) È prevista una rivalsa fino a € 2.000,00 in caso di sinistro provocato da conducente con età inferiore a 26 anni compiuti o che abbia conseguito idonea patente di guida da meno di due anni oppure se nel nucleo familiare del contraente risultano conviventi persone maggiorenni ma di età inferiore a 26 anni abilitate alla conduzione di autovetture.